

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
INAC
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno XIII n. 2 - GIUGNO 2014 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 c. 1 Aut. GIPA/C/Fl/2011 - costo copia € 0,60, costo abb. annuale € 1

Riliquidazione della pensione

Tante opportunità da valutare con cura

Sono ancora molti i pensionati che nonostante i nostri sforzi non hanno provveduto a richiedere la riliquidazione della pensione per aumentarne l'importo. Molti di questi oltre ad ottenere un non trascurabile aumento dell'importo potrebbero recuperare anche cifre interessanti per gli arretrati.

Si tratta di una pratica che può nascondere delle insidie che devono essere valutate con attenzione. All'interno il lettore può trovare indicazioni particolareggiate sull'argomento.

Pubblico Impiego

La mini riforma con importanti novità

Al momento di andare in stampa, il Consiglio dei ministri ha emanato un Decreto legge con il quale, tra le altre cose, viene avviata una mini riforma del pubblico impiego che però ha importanti risvolti per i dipendenti e per l'occupazione. Ne diamo adesso una sintesi, rimandando al prossimo numero del giornale il dettaglio del caso. Dal 31 ottobre prossimo si interrompe il meccanismo del **trattenimento in servizio** che consentiva ai dipendenti della Pubblica amministrazione di rimanere a lavoro per i due anni successivi al pensionamento. Sono fatti salvi quelli in essere al 31 ottobre prossimo,

mentre quelli non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto (giorno stesso o giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale), sono revocati. Anche in conseguenza di questa modifica viene prevista l'**assunzione di oltre 15mila giovani**.

I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato dovranno rendersi disponibili alla mobilità lavorativa entro 50 chilometri dall'originario luogo di lavoro.

Il monte ore fruibile per i permessi sindacali viene dimezzato per ciascuna rappresentanza sindacale.

CT

Vuoi sostenere Diritti Sociali?

Versa un contributo con bonifico bancario sull'**IBAN IT 25 B 01030 03232 000001048863 Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88 - ROMA**, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad **Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000**. Nella causale del versamento scrivi **Diritti Sociali**. Il contributo verrà utilizzato esclusivamente per la produzione ed invio del giornale.

@ Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo **dirittisociali@cia.it** e scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la **sigla** automobilistica della tua **Provincia** (ad esempio, **Diritti Sociali MI**) oltre al tuo nome e cognome

Hai lavorato in diverse gestioni previdenziali senza raggiungere il diritto alla pensione?

Verifica se puoi sfruttare la **TOTALIZZAZIONE!**
Non costa nulla può risolvere il problema!

Tasse sulla casa

Cambiano le sigle, aumentano i costi

Ici, Tarsu, Imu, Tia, Tares, Tasi, Tari: tante sigle che cambiano, un concetto immutato: la tassazione sulla casa, prima ed a volte unica, o una delle tante possedute, resta invariata o magari aumenta. Poco importa se la Tasi finanzia i servizi indivisibili erogati dai comuni (illuminazione, polizia municipale, ecc.), il calcolo si fa sulla rendita catastale dell'immobile e quindi sempre di una minipatrimoniale immobiliare si tratta. Non discutiamo la finalità, poiché se rivendichiamo il diritto a servizi efficienti (anche se purtroppo non sempre è così), in qualche modo le tasse per finanziarli vanno pagate, farlo sulla casa è un modo come un altro. Il problema è il metodo, visto che dal 2008 abbiamo assistito ad un balletto tecnico-politico

sconcertante. Troppe volte ci siamo addormentati con un provvedimento che aboliva un'imposta, ed all'alba un altro la reintroduceva cambiando semplicemente nome. Ogni volta il peso è stato maggiore, ci siamo sentiti disorientati e abbiamo finito per pagare di più, rimpiangendo il vecchio tributo che forse era più equo e sostenibile. Tante volte parlando con i cittadini ci sentiamo dire che "... era meglio se ci lasciavano la vecchia Ici ...", alla quale ci eravamo abituati. Conoscevamo le scadenze ed avevamo imparato a rispettarle, sapevamo come calcolarla, quali erano gli sconti e le esenzioni. Nessuna confusione fra la tassa sul possesso e quella sullo smaltimento dei rifiuti. Dopo l'Ici solo incertezza, ritardi e imbarazzi, fino

ad oggi, con la Tasi che poi fa parte di un tris: Tari, Tasi, Imu (per le case oltre la prima c'è ancora e si somma alla Tasi), ed insieme formano la Iuc, Imposta comunale unica). Unica, però in realtà sono tre, quella sui rifiuti, quella sugli immobili, quella sui servizi indivisibili, che pagano anche gli inquilini. Una giungla di scadenze a seconda dell'efficienza dei comuni: a giugno o a ottobre, e poi a dicembre (Tasi), ma anche da luglio in più rate (la Tari), a giugno e a dicembre (Imu). Non saprei dire se abbiamo un sogno o un desiderio, sicuramente abbiamo una richiesta per il Governo e per i sindaci: ci diano una tassazione stabile, delle scadenze certe e mantenendo una recente promessa, chiarezza, semplificazione, trasparenza! L'importante è non trasformare tutto in un incubo infinito che impedisce di sognare un futuro migliore.

Corrado Franci, direttore generale

Nominato il nuovo Presidente Inac

Il patronato serve: garantire l'efficienza di un servizio indispensabile. Si presenta così il nuovo Presidente Inac Antonio Barile, che dal 12 maggio ha sostituito Carla Donnini. Persona di grande esperienza ed una lunga carriera nella Confederazione italiana agricoltori, Presidente della Cia regionale Puglia fino al 2013, ha rappresentato con queste parole la sua concezione dell'Isti-

tuto di patronato, aggiungendo alcune importanti considerazioni che riproponiamo ai lettori. Il patronato serve - ha sostenuto Barile - eppure in ogni occasione in cui il Governo cerca risorse economiche, ipotizza il taglio ai fondi per i patronati, nonostante che il finanziamento non sia a carico dello Stato, ma dei lavoratori, con lo 0,226% dei contributi versati agli enti previdenziali e assicurativi pubblici.

Circa 7 euro a persona, grazie ai quali, 60 milioni di italiani, ricevono assistenza gratuita per avere informazioni e presentare le loro istanze alla Pubblica amministrazione. Poco più di 400 milioni all'anno per un settore che, con oltre 12mila addetti, lavora decine di milioni di pratiche in collegamento telematico con la Pubblica amministrazione, garantendo una capillare presenza sul territorio che non ha uguali.

Un servizio che come ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 2000, con la quale fu respinta l'idea di un referendum per abrogare il finanziamento, risponde al diritto costituzionale dei cittadini ad essere informati e tutelati rispetto

ai propri Diritti Sociali.

Per questo è comprensibile che periodicamente si intervenga con innovazioni che mantengano i patronati al passo con i tempi e con i bisogni della gente, si rivedano le modalità di ripartizione del fondo, si rivedano i criteri alla base del riconoscimento dei patronati stessi, affinché siano garantite efficienza e professionalità idonee al ruolo di pubblica utilità che ai patronati viene affidato.

Il tutto senza mettere in discussione i principi fondanti dell'esistenza dei patronati e garantendo con risorse adeguate il ruolo di tutela gratuita dei cittadini e dei loro diritti.

Considerazioni importanti, che facciamo nostre, aggiungendo l'impegno ad informare puntualmente i nostri lettori sulle novità che li riguardano. Il direttore e la redazione dei Diritti sociali, augurano al nuovo Presidente Inac Barile, piena soddisfazione nello svolgimento del proprio incarico e ringraziano la Presidente uscente Carla Donnini, per l'impegno che ha caratterizzato gli otto anni per i quali è rimasta in carica, durante i quali importanti iniziative hanno rafforzato il rapporto con i cittadini e il ruolo sociale che il patronato Inac intende interpretare.

Prescrizione e decadenza

L'allarmismo fa audience ma non fa bene!

In una puntata della notissima ed apprezzata trasmissione Ballarò, un professionista ha affrontato il tema della decadenza delle richieste di riliquidazione della pensione, nel caso in cui l'Inps abbia sbagliato il calcolo dell'importo. Le affermazioni del professionista hanno causato molta ansia tra i pensionati, per cui cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

(articolo nella pagine interne)

Pensione anticipata Non per tutti scatta la riduzione dell'importo

I soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un'età inferiore a 62 anni, subiscono una riduzione dell'importo della pensione, con riferimento alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto a due anni. La riduzione non si applica nei confronti dei soggetti che maturano il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31/12/2017, a condizione che i contributi accreditati derivino esclusivamente da "prestazioni effettive di lavoro". In tempi diversi il legislatore è intervenuto per comprendere nel termine "prestazioni effettive di lavoro", i periodi di astensione dal lavoro più significativi in termini sociali e reddituali.

L'Inps, forte delle interpretazioni ministeriali, ha ritenuto di sintetizzare in una recente circolare le diverse condizioni contributive, che escludono i lavoratori dalla penalizzazione della pensione. Sono compresi nella definizione di "prestazione effettiva da lavoro", quindi non comportano la penalizzazione della pensione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità e paternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione

guadagni ordinaria, contribuzione da riscatto, giornate di riposo fruita dai lavoratori per la donazione di sangue e di emocomponenti, congedi parentali di maternità e paternità, congedi e permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92.

I periodi interessati da donazione di sangue e di emoderivati e per i congedi parentali di maternità e paternità, si considerano "prestazioni effettive di lavoro" con decorrenza 1 novembre 2013. I periodi interessati da congedi e permessi per l'assistenza dei disabili, si considerano prestazioni effettive di lavoro dal 01 febbraio 2014. Sono implicitamente compresi nelle prestazioni effettive da lavoro, i periodi di ferie, mentre rimangono esclusi i periodi di congedo per matrimonio, cure termali, giorni di sciopero ecc. Ai fini suddetti, si intende per:

- congedo parentale di maternità e paternità**, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. La lavoratrice della gestione privata percepisce durante questo periodo un'indennità economica sostitutiva della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
- congedo di paternità**, il periodo di

astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre.

- congedo parentale**, il periodo di astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
- tre giorni di permesso mensile** (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità. Sono le giornate di assenza fruita dal disabile o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l'assistenza della persona con disabilità grave.
- periodi di prolungamento del congedo parentale**, utilizzabili entro l'ottavo anno di vita del bambino, alternativemente dai genitori del disabile in situazione di gravità. Il periodo massimo, fruibile, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, è di tre anni da utilizzare entro il compimento dell'ottavo anno di vita del disabile.

CT

RED e dichiarazioni di responsabilità

I pensionati di nuovo obbligati a rispondere

L'Inps chiama, il pensionato non può che rispondere, pena la sospensione e la successiva revoca delle somme accessorie corrisposte nella pensione! Ormai da alcuni anni, perseguendo una logica di risparmio, l'Inps non invia più ai pensionati ed ai beneficiari di indennità per invalidità civili, il modello RED ed ICRIC. La restituzione di questi modelli all'Inps però è obbligatoria altrimenti l'Istituto prima sospende e poi revoca le maggiorazioni della pensione conseguenti al rispetto di determinati limiti di reddito o di condizioni personali (integrazione al minimo, assegni familiari, accompagnamento, ecc.). L'adempimento può essere assolto direttamente dall'interessato collegandosi al sito internet dell'Inps se è in possesso delle credenziali di accesso, oppure rivolgendosi al CAF Cia o al Patronato INAC, che cureranno, gratuitamente, la compilazione e l'invio dei modelli necessari. Se il pensionato delega una terza persona, è necessaria la delega corredata dalla copia del documento di identità.

CT

Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici

Le nuove regole per il pagamento rateale

Forte del parere del Ministero del lavoro, l'Inps ha ridefinito il quadro normativo inerente il pagamento del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici. I dipendenti che hanno cessato o cesseranno dal servizio dal 01/01/2014 e che conseguono i requisiti pensionistici dalla stessa data, il Tfs ed il Tfr di importo lordo pari o inferiore a € 50mila, viene corrisposto in un'unica soluzione. Se l'ammontare complessivo è superiore a € 50mila ma inferiore a € 100mila, ovvero uguale o superiore a € 100mila, viene erogato, rispettivamente, in due o tre importi annuali. Agli ex dipendenti che hanno cessato dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31/12/2013, le indennità Tfs e Tfr vengono corrisposte in un



unico importo annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 90mila. Se l'ammontare complessivo lordo è superiore a € 90mila ma inferiore a € 150mila, ovvero uguale o superiore a € 150mila, le indennità vengono corrisposte, rispettivamente in due o tre importi annuali. Per i dipendenti che con-

seguono il diritto a pensione dal 01/01/2014, quanto spettante per Tfs e Tfr viene erogata entro 105 giorni nel caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Nel caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, per cessazioni conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e per cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro determinato, quanto spettante viene erogato non prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo termine diventa di 24 mesi per dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata, o per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego, ecc).

CT

Cessazione dell'attività commerciale

Riaperti i termini

Con un recente messaggio l'Inps ha chiarito che in seguito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 in materia di indennizzi per la cessazione delle attività commerciali, sono stati riaperti i termini per la concessione del benefici. Per la cessazione delle attività commerciali è previsto un indennizzo (circa € 500 mensili) ai soggetti che si trovino in possesso dei previsti requisiti (57 anni le donne, 62 gli uomini, iscrizione nella gestione commercianti per non meno di 5 anni, cessazione di attività con cancellazione dalla CCIAA e riconsegna delle licenze), nel periodo compreso tra l'1/1/2009 e il 31/12/2016. Da quest'anno possono quindi presentare domanda di indennizzo coloro che maturano i requisiti nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016, e coloro che, pur avendo maturato i requisiti nel periodo gennaio 2009 - dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rifiutata perché presentata oltre il previgente termine del 31/01/2012. La scadenza ora è il 31/12/2017. L'erogazione dell'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono l'età pensionabile per la vecchiaia, che di seguito riepiloghiamo:

Donne

Anno	Requisito età
2012	63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 9 mesi
2014 e 2015	64 anni e 9 mesi
2016 e 2017	65 anni e 9 mesi
dal 2018 al 2020	66 anni e 3 mesi

Uomini

Anno	Requisito età
2012	66 anni
dal 2013 al 2015	66 anni e 3 mesi
dal 2016 al 2020	66 anni e 3 mesi

Lucia Ciccaglione

CT

Aggiornati i tassi di interesse

Minori oneri per la rateazione e la dilazione Inail e Inps

Conseguentemente all'abbassamento dei tassi di interesse BCE, l'Inail ha fissato i nuovi tassi di interesse dovuti per la rateazione, dilazione e sanzioni civili, da utilizzare dal prossimo 11 giugno:

6,15% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori,

5,65% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate dall'11 giugno e per quelle presentate in data anteriore per le quali non ha definito il piano di rateazione o dilazione, ovvero l'abbia comunicato l'11 giugno o successivamente. Anche l'Inps, con apposita circolare, si è adeguata alle misure sopra citate ed ai termini di validità delle stesse.

CT

I contributi volontari

Cosa sono e perché sono utili

I contributi volontari servono a perfezionare il diritto alla pensione o ad incrementarne l'importo.

Per poter versare i contributi volontari è necessario richiedere l'autorizzazione. Questa è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo. L'autorizzazione può essere concessa anche in caso di sospensione dal lavoro o interruzione del rapporto di lavoro, in caso di contratto di lavoro part-time, per l'integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta in agricoltura. Sono utili per coprire con i contributi i periodi nei quali il lavoratore non svolge alcun tipo di attività da dipendente, autonomo, parasubordinato; ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio; ha un contratto di lavoro part-time. Il contribuente deve avere **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati,



oppure, **almeno 3 anni** di contributi nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. A questi fini non sono utili i

contributi figurativi. I contributi possono essere versati tramite bollettino MAV e il versamento può essere effettuato per i periodi arretrati e per quelli correnti. Il versamento effettuato oltre il termine di scadenza è nullo e rimborsabile. L'importo dovuto dai dipendenti è settimanale e calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria, indipendentemente dalla collocazione temporale. Per gli autonomi l'importo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Per i coltivatori diretti, l'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro.

Lucia Ciccaglione

La totalizzazione dei contributi

Un'interessante opportunità per i lavoratori

La **totalizzazione dei contributi** è un meccanismo che permette a coloro che hanno versato contributi presso più gestioni pensionistiche, e che in nessuna di questa raggiungono i requisiti previsti per la pensione, di cumularli. E' alternativa alla ricongiunzione che è onerosa per il contribuente. Possono chiedere la totalizzazione gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, comprese le Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti e gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi e al Fondo Cle-ro. Può quindi essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti. Grazie alla totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. **Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura** al raggiungimento del

65 anno di età sia per gli uomini che per le donne, in possesso di un'anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni. A questi si aggiungono ulteriori requisiti previsti dagli Enti gestori (Inps, Casse, ecc.), ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente. **Il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona** con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia. La totalizzazione può essere richiesta dal lavoratore per ottenere il trattamento di inabilità se matura in totalizzazione i requisiti di assicurazione e di contribuzione nel fondo in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità. Il familiare superstite può chiedere la pensione in regime di totalizzazione anche se l'assicurato è deceduto prima di aver avuto la pensione. L'importo della pensione viene determinato in base alla somma delle quote di pensione di competenza di ogni singola gestione.

Lucia Ciccaglione



Le donne anticipano la pensione

Il calcolo contributivo può essere vantaggioso!

Fino al 31/12/2015 le donne possono scegliere di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età se dipendenti, un anno in più se autonome. L'importo della pensione viene calcolato con il sistema contributivo, basato cioè sul valore dei contributi versati e non sulle ultime retribuzioni percepite. Tale sistema però non sempre è penalizzante, tutto dipende dal valore dei contributi versati che devono essere presi a riferimento per il conteggio dell'importo della pensione. Questa deroga si applica alla pensione che avranno decorrenza non oltre 31/12/2015, considerando in questo termine l'applicazione della "finestra mobile", che posticipa la decorrenza della pensione rispetto alla data di raggiungimento del requisito. In funzione di ciò, i suddetti requisiti devono essere raggiunti non oltre il 30/11/2014 per le lavo-

ratrici dipendenti (private e pubbliche), entro lo scorso 31 maggio per le autonome. Vengono escluse da questa deroga le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia in base alle regole vigenti sino a tutto il 2011, e le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di salvaguardia.

DZ



Prescrizione e decadenza

L'allarmismo fa audience ma non fa bene!

In una puntata della notissima ed apprezzata trasmissione Ballarò, un professionista ha affrontato il tema della decadenza delle richieste di riliquidazione della pensione, nel caso in cui l'Inps abbia sbagliato il calcolo dell'importo. Le affermazioni del professionista hanno causato molta ansia tra i pensionati per cui cerchiamo di fare un po' di chiarezza. In caso di errore dell'Istituto nella quantificazione dell'importo della pensione, il pensionato non ha un termine ordinario decadenziale per chiederne la correzione. Per le ricostituzioni o le rivalutazioni delle pensioni si applica la sola prescrizione per gli arretrati: decennale o quinquennale a seconda che il diritto agli arretrati è maturato prima o dopo il 6/07/2011. Il diritto alla richiesta di riliquidazione o ricostituzione della pensione pertanto rimane intatto, quello che varia è il termine per poter

promuovere una causa legale all'Inps nel caso in cui quest'ultimo non risponda alle richieste del pensionato o risponda negativamente. Dalla data di presentazione della domanda di riliquidazione, l'Inps ha 120 giorni per rispondere. Se risponde negativamente o se non risponde, il pensionato può presentare ricorso. Se l'Inps non risponde trascorsi 90 giorni, o risponde negativamente, e la pensione su cui si è chiesta la riliquidazione è stata liquidata prima del 6 luglio 2011, il pensionato non può intentare causa all'Inps. Nei casi più evidenti di errori da parte dell'Inps nella liquidazione della pensione difficilmente l'Istituto risponde negativamente alle richieste del pensionato, per cui il problema della decadenza dei tre anni, seppure non indifferente, dovrebbe limitarsi a pochi e particolari casi.

DZ

Pensionati: ATTENZIONE!!!

Possibili aumenti sulla pensione se li chiedete!

Sono veramente tanti i pensionati che avrebbero la possibilità di chiedere un adeguamento economico sulla pensione ma che ad oggi non hanno presentato la richiesta per ottenerlo. Riportiamo di nuovo alcune di queste possibilità, invitando i pensionati a far valutare con attenzione la correttezza dell'importo della pensione in pagamento.

Vedove e vedovi inabili

Sulla pensione di reversibilità derivante da quella liquidata al defunto coniuge, sia ex dipendente pubblico che privato, possono spettare gli assegni familiari anche se il componente la famiglia è la sola vedova/vedovo. Il diritto alla prestazione è legato a precisi limiti di reddito. L'inabilità deve essere certificata dalla ASL equiparando il settore pubblico al privato per la documentazione necessaria alla suddetta verifica. Gli assegni vengono concessi a richiesta dell'interessato dalla data di riconoscimento dell'inabilità.

Ex lavoratori dipendenti

Se negli ultimi anni precedenti la pensione il lavoratore ha avuto periodi di infortunio, malattia o disoccupazione, è possibile che non sia stata calcolata correttamente la prestazione. Più ampi sono i periodi da prendere a riferimento maggiore può essere il danno causato al pensionato. Se il pensionato ha avuto periodi di malattia o di cassa integrazione ad integrazione, e al momento della richiesta di pensione non ha chiesto all'Inps di tenerne conto, l'Istituto non l'ha considerata per il calcolo della pensione. Per i periodi figurativi (disoccupazione, malattia, infortunio) l'Inps in genere considera le sole retribuzioni

ordinarie senza considerare le gratifiche, e/o le indennità previste per i contratti (tredicesima e/o quattordicesima, indennità per ferie non godute ecc.). Per i periodi di mobilità invece l'Istituto non ha tenuto conto degli scatti e degli adeguamenti retributivi contrattuali previsti.

Pensionati e Servizio Militare

Il periodo di servizio militare deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole al contribuente. In certi casi l'Inps, liquidando la pensione, non ha attribuito correttamente il periodo. I pensionati interessati a questo ricalcolo, o loro eredi, sono coloro che hanno contributi accreditati in gestione contributive diverse, ad esempio, hanno svolto inizialmente l'attività di lavoro dipendente e successivamente autonoma, oppure commerciante e poi artigiano, o artigiano e poi coltivatore diretto, e viceversa.

Lavoro dipendente o autonomo dopo la pensione

I contributi accreditati dopo la pensione possono essere utilizzati per aumentare la pensione stessa o per ottenere un'ulteriore pensione. Il supplemento di pensione è un aumento della pensione già liquidata, calcolato in base ai contributi che sono stati versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare, invece, è una pensione che può essere liquidata ad un titolare di pensione che ha versato i contributi in una gestione previdenziale diversa da quella che ha originato la prima pensione (ad esempio, la gestione separata).

DZ



Credito di € 80 ai dipendenti

Le istruzioni dell'Agenzia

L'Agenzia delle entrate ha illustrato i criteri applicativi del bonus di € 80 per i titolari di reddito di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, varato dal Governo Renzi. Sono interessati anche i lavoratori soci delle cooperative, i lavoratori che hanno percepito da terzi soggetti compensi per incarichi svolti in relazione a tale qualità, i percettori di borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, titolari di collaborazione coordinata e continuativa,

sacerdoti, titolari di prestazioni pensionistiche complementari, soggetti impegnati nei lavori socialmente utili. Il credito spetta se l'imposta lorda, determinata su questi redditi, è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Si tratta quindi di titolari di redditi annuali di lavoro dipendente superiori a € 8.145. Il credito spetta anche nell'ipotesi in cui l'imposta lorda, calcolata su redditi di lavoro dipendente e assimilati, viene ridotta o azzerata dalle detrazioni diverse da quelle di

lavoro dipendente, ad esempio, per carichi di famiglia. Con riferimento al 2014, il reddito complessivo, al netto del reddito della casa di abitazione e delle pertinenze, oltre il quale il credito non viene riconosciuto, è di € 26mila. L'importo complessivo massimo del credito è di € 640, se il reddito complessivo non supera € 24mila. In caso di reddito superiore, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento dei € 26mila. Questa la formula da applicare: € 640 x (26mila-

reddito complessivo) / 2mila. Il credito è esentasse e non necessita di richieste specifiche in quanto viene erogato direttamente dal datore di lavoro, anche se quest'ultimo bene farebbe a chiedere al dipendente l'importo del reddito complessivo, al fine di erogare un credito effettivamente spettante. I lavoratori a tempo determinato avranno un credito rapportato alle mensilità lavorate nel 2014. In ogni caso chi non dovesse percepirlo per diverse ragioni, o lo percepisce pur non avendo diritto, potrà intervenire il prossimo anno a correggere quanto necessario con la dichiarazione dei redditi.

MB



Accertamento fiscale

L'immobile fa "ricchezza"

L'Agenzia delle entrate può sinteticamente rettificare la dichiarazione dei redditi, tenendo conto di elementi estranei alla situazione reddituale dichiarata dal contribuente (autovetture, possesso di immobili, incrementi patrimoniali, ecc.). E' il contribuente che deve provare che i redditi effettivamente percepiti e frutto della sua attività, sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, oppure, che possiede altre fonti di reddito non imponibili o tassate in altra modo. La disponibilità di immobili, ad esempio, costituisce una presunzione di "capacità contributiva" in funzione della quale il giudice tributario, accertate le ragioni rappresentate dell'Agenzia delle entrate, deve solo valutare la prova che il contribuente presenta in relazione alla provenienza non reddituale dei beni posseduti e riscontrati. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione per altro in linea con altre numerose sentenze sull'argomento.

MB

Donazione al coniuge

Abuso del diritto se serve per evitare una plusvalenza

Tutti quegli atti posti in essere dal contribuente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, costituiscono "abuso del diritto". Tale abuso si estende a tutti i settori dell'ordinamento tributario, anche nell'ambito delle imposte dirette. E' a carico del contribuente la prova dell'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che non abbiano carattere marginale o teorico. Nel caso preso in esame dalla Cassazione si trattava di una donazione fatta al coniuge in presenza di un procedimento espropriativo che avrebbe determinato una rilevante plusvalenza in capo al donante. Quest'ultimo, ha pensato bene di donare l'immobile al coniuge, tentando così di ridurre il carico fiscale conseguente. MB

Versamenti delle imposte

Proroga dei termini ma non per tutti

Con un comunicato stampa, che verrà poi "ufficializzato" da un decreto, il Consiglio dei Ministri ha disposto lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e dalla dichiarazione Unificata annuale, dal 16 giugno al 7 luglio 2014, senza alcun pagamento aggiuntivo. **Attenzione però**, la proroga non vale per tutti i contribuenti ma solo per quelli che svolgendo un'attività di

impresa o professionale, devono applicare gli studi di settore, che come ormai abitualmente avviene, sono stati messi a punto in ritardo. Per questi contribuenti, i versamenti risultanti dai modelli Unico ed Irap 2014, che originariamente scadono il 16 giugno, possono essere effettuati entro il 7 luglio senza maggiorazione, dall'8 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. MB

Indebiti Inps

Deducibili dai redditi le somme restituite

Le somme recuperate dall'Inps in quanto erogate per errore al contribuente, sono deducibili nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui vengono restituite. Questa possibilità è prevista anche dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Nel rigo "Altri oneri deducibili" il contribuente può indicare (codice 6) "le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione". Tra i "redditi da lavoro dipendente ed assimilati" si deve ricomprendere anche quelli da pensione. Nel termine "indebito" si devono ricomprendere le somme erogate per errore, anche se non richieste, ad esempio dall'Inps. Queste



somme, se inserite nella dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento, sono state soggette a tassazione. Anche gli arretrati eventualmente percepiti sono soggetti ad imposizione fiscale, in genere a tassazione separata. Quest'ultimo sistema di imposizione fiscale, rimanda la determinazione definitiva delle imposte dovute in anni successivi, prevedendo però il versamento di una ritenuta d'acconto. Quanto erroneamente erogato viene richiesto indietro al lordo della ritenuta fiscale effettuata.

MB

Tassazione dei fondi integrativi

Interviene ancora la Corte di Cassazione

Con una nuova sentenza la Cassazione torna ad affrontare i sistemi di imponibilità fiscale delle prestazioni erogate dai fondi previdenziali integrativi. Le prestazioni erogate in forma capitale a un soggetto che risulti già iscritto all'entrata in vigore del DLgs. n.124/93, a un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, per gli importi maturati fino a tutto il 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata, per la sola "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le somme provenienti dalla liquidazione del "rendimento", si applica la ritenuta del 12,5%. Per gli importi maturati dal 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata. MB

Mancata detrazione

Duplici possibilità per il contribuente

Il contribuente a cui spetta una detrazione per un credito di imposta erroneamente non indicato nella dichiarazione dei redditi, in conseguenza del quale ha versato una maggiore imposta, può rimediare alternativamente presentando, se nei termini, una "dichiarazione integrativa". In alternativa a questo, può richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta versata e non dovuta, presentando un'autonoma istanza di rimborso, entro il termine di decadenza previsto dalle singole normative di imposta o, in mancanza, nel termine residuale biennale da quando è sorto il diritto. Questa la sintesi del contenuto di una recente sentenza della Corte di Cassazione. MB

Ritenuta d'acconto

Reddito da dichiarare anche se sbaglia il datore di lavoro

È legittimo l'accertamento a carico di un dipendente che non ha dichiarato un reddito per il quale il datore di lavoro ha omesso il versamento della ritenuta. Questa la decisione della Corte di Cassazione, per la quale l'errore del datore di lavoro non giustifica il dipendente che non ha dichiarato un reddito comunque tassabile. MB.

Mini IMU

Niente Irpef sui terreni

Il contribuente coltivatore diretto o IAP, che possiede e conduce direttamente i terreni per i quali è dovuta la "mini Imu" per il 2013 non devono inserire in dichiarazione dei redditi il reddito dominicale. Con una risoluzione l'Agenzia ha chiarito che il principio sostitutivo Imu-Irpef si applica anche nell'ipotesi della cosiddetta "mini Imu". Conseguentemente il reddito dominicale dei terreni, sia agricoli che edificabili, anche se non affittati, posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dagli Iap, non è assoggettato ad Irpef e relative addizionali se gli stessi terreni hanno scontato la "mini Imu". MB

Recupero del credito in dichiarazione

Termine di prescrizione decennale

Con un'altra importantissima sentenza, la Corte di Cassazione ribadisce che la domanda di rimborso di un credito d'imposta deve ritenersi presentata con la compilazione della dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito. Una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito il diritto al rimborso, se pur in difetto dell'apposita ulteriore domanda (ad esempio per l'IVA), non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale previsto dal codice civile. MB

TASI

Niente sanzioni per il versamento errato!

Il Ministero dell'economia "grazie" i contribuenti che effettueranno il versamento della Tasi errato ma nei termini. In risposta ad un quesito parlamentare dell'11 giugno, i tecnici del Ministero hanno dichiarato applicabili le disposizioni dello Statuto del contribuente, nella parte che prevede l'inapplicabilità delle sanzioni nei casi di errato versamento per la generalità delle imposte, in caso di "... obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria...". Il "parto" della Tasi è stato difficilissimo ed arrivato a ridosso della prima scadenza, per cui ci sono ampie giustificazioni in caso di pagamento errato. L'importante quindi è pagare nei termini, se l'importo versato non è giusto, il contribuente potrà rimediare con la rata di dicembre ed il Comune non potrà irrogare sanzioni. MB



Agevolazioni prima casa

La mancata residenza nei termini deve avere ragioni reali ed effettive

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di agevolazione prima casa, la mancata residenza nel termine di 18 mesi per causa di forza maggiore deve consistere in un evento non prevedibile che sorpassa inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella "prima casa" entro il termine perentorio stabilito dalla norma. Solo questa circostanza non comporta la decadenza dal regime di favore. **MB**



Decreto legge semplificazioni

Al momento di andare in stampa non conosciamo il contenuto ufficiale del decreto legge deliberato dal Consiglio dei ministri, venerdì 13 giugno. Sono previste alcune misure in tema di semplificazione delle quali diamo un breve resoconto, rimandando al prossimo numero di Diritti Sociali gli eventuali approfondimenti. **Dichiarazioni dei redditi precompilate.**

La dichiarazione precompilata dovrebbe interessare inizialmente i dipendenti pubblici ed i pensionati (oltre il 40% dei contribuenti). Successivamente l'iniziativa interesserà tutti i lavoratori dipendenti. Nel modello precompilato ed inviato alla residenza del contribuente

verranno inserite le informazioni disponibili al Fisco (anagrafiche e redditi presenti nel Cud, detrazioni per i familiari a carico e per lavoro dipendente e pensione, i dati degli immobili, compresi quelli concessi in locazione con il sistema della cedolare secca).

Dichiarazione di successione sopra € 75mila. Sale il tetto di esonero dalla dichiarazione di successione, se gli eredi sono il coniuge ed i parenti in linea retta. L'attuale importo di circa € 25.800 passa a € 75mila.

Semplificata anche la documentazione, sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. **MB**

MB

Cittadini italiani residenti all'estero

Il "Decreto casa" ha disposto che a partire dal 2015, un solo immobile, posseduto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero pensionati e iscritti all'AIRE, è assimilato ai fini IMU ad abitazione principale, a condizione che non risulti locato o concesso in comodato. In relazione ai suddetti immobili la TASI e la TARI sono dovute nella misura di 2/3.

Irene Mariotti

Cedolare secca

Ulteriore diminuzione dell'aliquota

Il "Decreto casa" ha ulteriormente ridotto l'aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti a canone concordato, stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa. L'aliquota scende dal 15% al 10%. Possono scontare l'aliquota ridotta anche i contratti di locazione stipulati nei comuni che hanno deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014. Il decreto ha disposto la riduzione al 10% fino a tutto il 2017.

Irene Mariotti

Detrazione per spese sanitarie

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con una recente circolare l'Agenzia fornisce alcune indicazioni in merito alla detraibilità dall'Irpef delle spese sostenute per trattamenti di osteopatia e per le prestazioni del biologo nutrizionista. In merito alle prime, l'Agenzia ha chiarito che l'osteopata non rientra tra le figure professionali riconosciute dal Ministero della salute, quindi, le suddette non sono detraibili dall'Irpef, a meno che gli stessi trattamenti non siano resi da soggetti iscritti nelle suddette figure professionali riconosciute. Per quanto riguarda il biologo nutrizionista, l'orientamento dell'Agenzia è diverso: il

biologo, pur non rientrando tra le figure professionali sanitarie riconosciute dal Ministero della salute, è tuttavia inserito nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Conseguentemente è ammessa la detrazione delle spese sostenute per le visite nutrizionali e per il rilascio di diete alimentari personalizzate.

Per queste non è necessaria la prescrizione medica, è sufficiente la fattura rilasciata dal biologo dalla quale risultino sia la specifica attività professionale che la prestazione sanitaria resa.

Irene Mariotti

Modello 730/2014

I controlli preventivi sul credito maggiore di € 4mila

Solo una parte dei rimborsi Irpef di importo superiore a € 4mila derivanti dal modello 730 sarà sottoposta a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo quanto comunicato dalla stessa Agenzia. La Legge di Stabilità 2014 ha disposto la verifica preventiva solo nei casi in cui il rimborso di importo superiore a € 4mila è determinato anche da detrazioni per familiari a carico (esclusi gli as-

segnati per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Se il credito deriva, per esempio, dalla detrazione per le spese di ristrutturazione o dagli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa, la verifica scatterà solo se sono presenti familiari a carico oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente. **MB**

Tassi di interesse

La BCE li riduce allo 0,15%

Dall'11 giugno i tassi di interesse applicati dalla Banca Centrale Europea raggiungono il minimo storico dello 0,15%. Il tasso di interesse stabilito dalla BCE rappresenta il riferimento utilizzato anche da molti Istituti di credito per il calcolo dei tassi di interesse per finanziamenti e mutui casa. **MB**

TASI

Le scadenze

Sicuramente arriveremo ad avvisare il lettore ben oltre la prima scadenza (16 giugno) prevista in quei comuni (un quarto del complessivo), che hanno deliberato nei termini il regolamento e le aliquote da applicare per il pagamento della Tasi. Per tutti gli altri contribuenti la scadenza del versamento segue le regole sotto riportate:

16 OTTOBRE

- versamento dell'acconto TASI se il Comune ha pubblicato la delibera di

approvazione delle aliquote sul sito del Dipartimento del Ministero delle finanze entro il 10 settembre 2014.

16 DICEMBRE

- versamento a saldo della TASI (e dell'IMU) se il Comune non ha deliberato aliquote e detrazioni entro il 10 settembre. L'imposta sarà dovuta in una unica soluzione il 16 dicembre applicando l'aliquota base dell'1 per mille.

Dal 2015 i comuni dovranno rendere disponibile su richiesta dei contribuenti i modelli di pagamento precompilati o procedere autonomamente all'invio degli stessi. *Irene Mariotti*

Imposte di registro ed ipotecarie

Esenzione per l'acquisto dell'abitazione principale nelle zone terremotate

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha confermato il regime agevolativo previsto per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell'abitazione principale, distrutta dal sisma. L'esenzione dall'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali interessa anche gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014. I dubbi interpretativi erano sorti a seguito della cancellazione con il decreto legislativo 23/11, delle agevolazioni fiscali anche se previste in leggi speciali, anche ai fini dell'imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso in genere. **MB**

TASI

Come si determina, le modalità di versamento, i casi particolari

Il Dipartimento del Ministero delle finanze ha chiarito che, nel silenzio della norma, debbano essere applicate le regole previste per l'IMU. L'imposta è quindi dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, considerando per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di 15 giorni. L'acconto è pari al 50% dell'intera imposta dovuta per l'anno. In caso di comproprietà con percentuali di possesso diversificate, la detrazione per abitazione principale eventualmente deliberata dal Comune per la TASI, deve

essere ripartita tra i comproprietari che adibiscono l'immobile ad abitazione principale in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, così come già avviene per l'IMU.

Immobili in comproprietà con utilizzi differenti. Ogni possessore deve pagare il tributo in base alla sua quota di possesso ed applicando l'aliquota che attiene alla condizione soggettiva. Il tributo deve essere liquidato con aliquote differenti in proporzione all'utilizzo e alla quota di possesso del singolo proprietario. Resta intesa la responsabilità solidale tra i comproprietari anche se essa non incide sulla determinazione del tributo.

Ad esempio, un fabbricato posseduto da due soggetti di cui comproprietario al 70% e l'altro al 30%: se solo quest'ultimo lo utilizza quale abitazione prin-

cipale, applicherà l'aliquota stabilita dal comune per l'abitazione principale, e l'eventuale detrazione sulla base imponibile rapportata alla sua quota di possesso. L'altro comproprietario applicherà l'aliquota deliberata per gli immobili a disposizione.

Immobili detenuti da soggetti diversi dal possessore (locazione o comodato). Oltre al possessore la Tasi è dovuta anche dall'utilizzatore dell'immobile. Il Dipartimento del Ministero delle finanze ha stabilito che l'imposta complessiva debba essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del proprietario, per poi essere ripartita tra possessore ed utilizzatore in base alle percentuali stabilite dal Comune. Ad esempio: il Comune ha deliberato l'aliquota per gli immobili locati all'1 per mille e per l'abitazione principale al 2,5 per mille. La Tasi deve essere calcolata applicando l'aliquota relativa agli immobili locati (1 per mille), e poi suddivisa tra

proprietario e inquilino in base alla percentuale stabilita dal Comune. Se il Comune non ha previsto questa ripartizione, la TASI dovuta dall'inquilino è del 10% del tributo complessivo. Se l'immobile è l'abitazione principale concessa parzialmente in locazione, si applicherà l'aliquota prevista per l'abitazione principale per determinare l'imposta complessiva.

Fabbricati di cooperative a proprietà indivisa

I soci di cooperative a proprietà indivisa assegnatari dell'immobile e da essi utilizzato come abitazione principale, non sono considerati utilizzatori ai fini TASI. L'obbligo di versamento ricade interamente sulla cooperativa. Quest'ultima dovrà versare interamente l'imposta, calcolata applicando l'aliquota e l'eventuale detrazione prevista dal Comune per l'abitazione principale. Stessa sorte per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, anch'essi equiparati ad abitazione principale.

Fabbricati posseduti da ex IACP. I fabbricati posseduti da ex IACP, per i quali ai fini IMU non è prevista l'as-

similazione ad abitazione principale (beneficiano solo della detrazione per abitazione principale), la Tasi sarà determinata applicando l'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale ma beneficeranno dell'eventuale detrazione. L'importo complessivo verrà ripartito tra il proprietario (IACP) e l'assegnatario occupante, in base alle percentuali deliberate dal comune.

Appartamento in multiproprietà.

In presenza di locali di uso comune e di locali utilizzati in regime di multiproprietà, il soggetto tenuto al versamento della Tasi è l'amministratore. Quest'ultimo si rivarrà sui singoli proprietari in ragione delle loro quote di possesso.

Pertinenze "eccedentarie". In presenza di più pertinenze dell'abitazione principale appartenenti alla medesima categoria catastale, la disciplina IMU permette al contribuente di scegliere quale considerare pertinenza. Dato che la definizione di abitazione principale ai fini Tasi è la stessa prevista ai fini IMU, si ritiene che le pertinenze individuate ai fini IMU devono essere confermate per la Tasi. *Irene Mariotti*





Pubblico impiego

L'Inps invia l'estratto contributivo

A settembre l'Inps invierà ai lavoratori del pubblico impiego l'estratto conto della posizione assicurativa. Se il destinatario riscontra delle inesattezze potrà richiedere l'aggiornamento. Al Patronato INAC operatori specializzati saranno a tua disposizione per fornirti una puntuale consulenza anche sull'aggiornamento della posizione contributiva. Presso il Patronato INAC potrai trovare la consulenza e l'assistenza all'invio delle domande di:

- pensione anticipata, vecchiaia, inabilità;
- accredito della contribuzione figurativa per cariche elettive;
- riscatti, ricongiunzioni accrediti per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, computo di servizi;
- riconoscimento del periodo di svolgimento del servizio militare;
- riconoscimento maternità;
- costituzione posizione assicurativa;
- domanda di contribuzione volontaria;

**Rivolgiti all'INAC,
esperienza e capacità al tuo servizio....GRATUITAMENTE**

Cassa Forense

Le prestazioni previdenziali per gli iscritti

La tutela previdenziale degli avvocati e dei procuratori legali è gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Cassa viene economicamente sostenuta da tre tipi di contribuzione: soggettivo (il 14% del reddito dichiarato ai fini Irpef); integrativo (il 4% dei corrispettivi assoggettabili ad Iva); soggettivo modulare (dall'1 al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, con un massimale di € 96.800). Sono previste riduzioni del 50%, limitatamente ai primi 5 anni di iscrizione, in favore di coloro che iniziano l'attività prima dei 35 anni, compresi i procuratori legali.

La **pensione di vecchiaia** viene corrisposta al 70° anno di età con un minimo di 35 anni di contributi. I requisiti appena riportati sono necessari dal 2021. Nel periodo transitorio valgono i requisiti di seguito indicati:

Anno di pensionamento	Requisiti
2014-2016	67 anni di età e 32 di contributi
2017-2018	68 anni di età e 33 di contributi
2019-2020	69 anni di età e 34 di contributi

E' possibile anticipare la pensione ad un'età compresa tra il 65° e il 70° anno ma con riduzione dell'importo del 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età prevista. Riduzione che non si applica con 40 anni di contributi. In aggiunta alla pensione di base, all'età stabilita per la pensione di vecchiaia, viene liquidazione un'ulteriore quota **modulare**. La **pensione di anzianità** viene erogata a 62 anni di età e 40 anni di contributi, previa cancellazione dall'Albo professionale. Questi requisiti sono necessari dal 2020, nel periodo transitorio vale quanto di seguito riportati:

Anno di pensionamento	Requisiti
2014-2015	59 anni di età e 37 di contributi
2016-2017	60 anni di età e 38 di contributi
2018-2019	61 anni di età e 39 di contributi

Il **supplemento di pensione** spetta al pensionato di vecchiaia che rimane in iscritto alla Cassa e continua a lavorare. Ha diritto ad un primo supplemento dopo 2 anni dal pensionamento ed ad un ulteriore supplemento alla scadenza del successivo triennio. La **pensione di inabilità** viene corrisposta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di contributi ed è richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale del 100%. La **pensione ai superstiti** diretta spetta ai familiari in caso di decesso del pensionato; la pensione indiretta in caso di decesso di un iscritto alla Cassa con almeno 10 anni di contributi. La **totalizzazione** consente di maturare una delle pensioni sopra riportate cumulando, senza spese, periodi assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse. Per il raggiungimento delle prestazioni gli assicurati possono riscattare il corso legale di laurea in giurisprudenza per un massimo di 4 anni, il servizio militare e il servizio civile sostitutivo equiparato, e il praticantato con o senza abilitazione al patrocinio. La **ricongiunzione** è simile al riscatto ma è onerosa. Deve essere chiesta alla gestione previdenziale nella quale l'interessato è iscritto al momento della presentazione della domanda.

Lucia Ciccaglione

Pensioni ex Inpdap

Importanti aumenti con il ricalcolo per maternità o mobilità

Sulle pensioni erogate dall'ex Inpdap possono essere effettuate delle ricostituzioni in caso di errato conteggio delle retribuzioni applicate, o per mancato accredito della contribuzione versata. Le donne, che hanno avuto figli in periodi fuori dal rapporto di lavoro e che possono far valere almeno 5 anni di contributi accreditati in costanza di rapporto di lavoro dipendente, possono presentare domanda di **accredito della contribuzione figurativa** per un periodo di 5 mesi per ogni figlio, se non pensionate al 27/04/2001. Contestualmente alla domanda per l'accredito della contribuzione figurativa deve essere richiesta la ricostituzione della pensione, che darà diritto agli arretrati dalla decorrenza della stessa e comunque entro i termini prescrittivi. Il lavoratore che è

stato collocato in pensione a seguito di un periodo di mobilità di almeno un anno, ha diritto al ricalcolo della retribuzione accreditata figurativamente e utilizzata come base per il calcolo della pensione. L'importo dei contributi figurativi deve essere rivalutato anche in base agli indici di variazione Istat delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, e dell'eventuale rinnovo del Contratto collettivo di lavoro. Se il periodo di mobilità si colloca negli ultimi 5 o 10 anni di contribuzione, deve essere inoltrata all'Inps la richiesta di ricalcolo della pensione, con diritto ai relativi arretrati entro i termini prescrittivi. Il Patronato INAC offre la propria assistenza gratuita nella verifica della posizione assicurativa e nell'invio delle istanze all'istituto previdenziale. SR

Liberi professionisti

La ricongiunzione spiegata dall'Inps

Con una recente circolare l'Inps ha fornito indicazioni operative sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. I piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2014 tengono conto delle tabelle aggiornate in base al tasso accertato dall'Istat per il 2013. Alcuni esempi di calcolo in base a quanto stabilito dalla norma:

1. Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell'onere di ricongiunzione. L'importo della rata si determina moltiplicando l'ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2014 in corrispondenza del numero

delle rate mensili concesse per l'ammortamento.

2. Determinazione del debito residuo da versare in una unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2014 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare la ricongiunzione. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

Lucia Ciccaglione

Assegno d'inabilità ex Enpals

Il rinnovo viaggia on line!

Con la soppressione dell'Istituto previdenziale per i lavoratori dello spettacolo, le competenze e le modalità d'inoltro delle domande si integrano con quelle dell'Inps. Oltre alla domanda di pensione in via telematica, di ricostituzione e del certificato del diritto a pensione alla gestione ex Enpals, deve essere presentata online anche la richiesta di conferma dell'assegno di invalidità. Anche il certificato medico (modello SS3) deve essere inviato online. Il Patronato INAC è in grado di fornire la consulenza specializzata per la verifica delle posizioni previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e per l'invio delle relative domande all'Inps. SR



Gestione credito

Possibilità di iscrizione non per tutti

La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (la "gestione credito"), imputa a carico dei dipendenti pubblici e dei relativi pensionati ex Inpdap, il versamento di un contributo dello 0,35%, correlato alla retribuzione contributiva e pensionabile. Tale contributo finanzia il Fondo di accesso al credito per le prestazioni creditizie

agevolate erogate dall'Inpdap. Se il dipendente o il pensionato non volevano aderire alla contribuzione, avrebbero dovuto comunicarlo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DM 45/2007, o dal pagamento della prima mensilità su cui è applicata la ritenuta. I dipendenti ed i pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti a gestioni o fondi speciali diversi dall'ex Inpdap (Enpam, Inpgi, Fondo ferrovie dello stato, ecc.), sono obbligatoriamente iscritti se hanno l'iscrizione previdenziale all'Inadel o all'Enpas. Solo i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese le scuole, delle aziende a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituti Case popolari, Camere di commercio, ARAN, aziende del SSN e gli enti pubblici non economici nazionali, hanno la facoltà di decidere o meno l'adesione alla gestione credito. SR



Rifinanziati i contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà vengono stipulati dalle aziende in crisi e con esubero di personale, con le rappresentanze sindacali. Consistono nella riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione dei lavoratori dell'azienda, allo scopo di mantenere i livelli di occupazione. La logica dello strumento si potrebbe sintetizzare nello slogan "lavorare meno per lavorare tutti". Lo Stato interviene in favore dei lavoratori con un trattamento di integrazione salariale che può arrivare a coprire anche l'80% della retribuzione persa. Per l'azienda il vantaggio è quello di beneficiare di uno "sconto" sui contributi previdenziali dovuti per le ore lavorate, che oscilla tra il 25 e il 35% (per le

imprese del Mezzogiorno tra il 30 e il 40%) a seconda della riduzione dell'orario di lavoro. Tale intervento ha trovato applicazione per i contratti di solidarietà stipulati fino al 31/12/2005, dopo di che il Fondo destinato a supportarlo economicamente non è stato più finanziato. Con la recente riforma, il Fondo viene rimpinguato con 15 milioni di euro annui, a partire dal 2014. Viene inoltre fissata una riduzione della contribuzione previdenziale del 35% per tutti i datori di lavoro che fanno contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, eliminando la differenziazione che operava precedentemente in base alla collocazione geografica. **Paolo Bronico**

Linee guida del decreto "Jobs Act"

Il contratto a termine. Il decreto di riforma del sistema lavoro, ha modificato anche i termini di applicazione del contratto a termine. Viene disposto l'aumento da 12 mesi a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale non è più richiesto il requisito delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Le pause tra una contratto e l'altro con lo stesso lavoratore sono tornate a 10 e 20 giorni a seconda che il contratto duri o meno più di sei mesi. Viene fissato il limite massimo del 20% dell'organico complessivo, di assunti con questo contratto, limite che non vale per le aziende con 5 dipendenti alle quali è assicurato un contratto a tempo determinato. Nel limite di 36 mesi, sarà possibile prorogare per non più di 5 volte il contratto. Il contratto prorogato deve fare riferimento alla stessa attività lavorativa ed il suo termine deve essere espressamente indicato. In caso di superamento del limite di lavoratori impegnabili con il contratto a termine, al datore di lavoro viene comminata una sanzione pecuniaria, calcolata sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori a termine assunti in eccedenza. Per **somministrazione del lavoro** si intende la fornitura di manodopera attuata da un soggetto autorizzato a beneficio di un altro. La somministrazione, di fatto, riproduce il medesimo schema contrattuale del lavoro interinale, in quanto coin-

volge tre soggetti: somministratore, lavoratore, utilizzatore. Rispetto al lavoro interinale la somministrazione di lavoro può essere utilizzata nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. **Il Documento Unico di Regolarità Contributiva** è un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Chiunque abbia interesse a verificare la regolarità contributiva, potrà farlo esclusivamente attraverso modalità telematiche ed in tempo reale. L'esito dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento cartaceo. **L'elenco anagrafico dei lavoratori.** I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'età stabilita dalla legge per essere considerati "forza lavoro" vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. La certificazione della **condizione di disoccupato** può essere richiesta ad uno dei Centri per l'impiego del territorio nazionale, indipendentemente da domicilio del lavoratore.

GC

Retribuzioni per produttività Finalmente operativa la detassazione 2014

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di un decreto del presidente del consiglio, scatta la detassazione degli elementi retributivi per la produttività per il 2014. L'agevolazione consistente in un'imposta sostitutiva del 10% applicata sulle voci di retribuzione riconducibili ad elementi di produttività. Riguarda esclusivamente il settore privato ed interessa i lavoratori che nel corso del 2013 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40mila, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno 2013 alla detassazione. La retribuzione di produttività individuale che può beneficiare dell'agevolazione nel 2014 non può essere complessivamente superiore a € 3mila lordi. **CT**

Apprendistato

Cambia regole la "via d'accesso" al lavoro

La recente riforma del lavoro è intervenuta anche sulla disciplina dell'apprendistato. Con il D.lgs 167/2011 l'apprendistato ha ottenuto una sistemazione organica, nella forma del testo unico, e innovativa, prevedendo la forma scritta del contratto. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, deve essere redatto da un patto di prova e un piano formativo individuale. In sostanza, il contratto di apprendistato viene considerato a tutti gli effetti un contratto di lavoro, scritto e a tempo indeterminato, a cui segue, entro 30 giorni,

un piano formativo, che non deve obbligatoriamente avere la forma scritta. Dal momento che si riconosce alla formazione l'elemento fondamentale del nuovo contratto, suscita un certo stupore la previsione del mancato obbligo della forma scritta del piano formativo. Questa previsione dava luogo a (facili) abusi. La legge di riforma ha caratterizzato il piano formativo effettivamente come elemento primario del contratto di apprendistato, con il suo inserimento nella forma scritta, sin dalla stipula iniziale del contratto. In mancan-

za di questa importante componente

contrattuale, il rapporto di lavoro si considera fin dall'inizio subordinato a tempo indeterminato e non di apprendistato. La riforma ha poi disposto la stabilizzazione degli apprendisti nella misura del 20% per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, lasciando comunque alle imprese libertà di contrattazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale.


Paolo Bronico



Tirocini ed apprendistato

Lo scorso 22 aprile il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e i presidenti della Confederazione italiana agricoltori Dino Scanavino e dall'Associazione giovani (Agia) Luca Brunelli, hanno sottoscritto il Protocollo

d'intesa del Piano nazionale "Garanzia per i giovani". L'accordo consentirà alle imprese agricole associate di attivare tirocini e rapporti di apprendistato con giovani che intendono avvicinarsi all'agricoltura. **GC**



Infortunio in itinere

Indennizzati gli eventi violenti

Si amplia il diritto del lavoratore al riconoscimento dell'infortunio in itinere. L'Inail ha reso noto di aver riconosciuto a una lavoratrice stuprata mentre rin-

casava dal lavoro, l'infortunio in itinere, liquidando oltre alle giornate di assenza giustificata dal luogo di lavoro, un indennizzo di € 10mila per il danno

biologico subito all'integrità fisica e psico-emotiva. Con questo encomiabile atto, l'Istituto ha precisato che da un punto di vista strettamente giuridico tale riconoscimento rappresenta una declinazione del principio generale relativo agli infortuni in itinere. **CT**

Il licenziamento del lavoratore in malattia

Con una recente sentenza la Cassazione ha stabilito la licenziabilità del lavoratore assente per malattia, solo al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro, come stabilito dalla legge o dal contratto collettivo applicato. La sospensione del rapporto di

lavoro durante la malattia, inoltre, comporta il "congelamento", sino al momento della guarigione, dei termini e degli effetti giuridici degli addebiti eventualmente contestati al lavoratore durante il periodo di congedo per malattia. **CT**



Decreto Renzi

Gli 80 euro anche dall'Inps

Con una recente circolare l'Inps entra nel merito dell'erogazione del credito di 640 euro in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, a condizione che l'imposta lorda determinata su detti redditi sia maggiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'Inps prenderà in considerazione solo le prestazioni a sostegno del reddito per le quali effettua il pagamento e per le quali assolve agli obblighi di sostituto d'imposta. Le prestazioni interessate sono distinte in due categorie:

a) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del "reddito previsionale": ASpI e mini ASpI, mobilità ordinaria, disoccupazione speciali per l'edilizia, lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali (Welfare to Work), crediti da lavoro, maternità per congedo obbligatorio, congedo obbligatorio del padre. Per queste l'Inps terrà

conto della durata teorica della prestazione spettante, non oltre il 31/12/2014 o data precedente se la scadenza è anteriore.

b) le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifica il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo. Si tratta di tutte le integrazioni salariali (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, malattia, congedo parentale, congedo facoltativo del padre, antitubercolari TBC, permessi ex L. n.104/92, congedo straordinario, trattamenti di disoccupazione agricola), per le quali l'Istituto non conosce preventivamente la durata della prestazione e l'effettiva fruizione da parte del lavoratore, dato che il pagamento è conseguente ad autorizzazioni concesse al datore di lavoro. In questi casi il credito verrà erogato in base ai pagamenti mensili. **CT**

Congedo parentale parziale

In caso di licenziamento l'indennità è dovuta per intero

La Corte di giustizia europea si è pronunciata in merito ad un recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, non giustificato da un motivo grave o adeguato, di una lavoratrice assunta a tempo pieno e indeterminato, che fruiva di un congedo parentale a tempo parziale, con conseguente riduzione della retribuzione. Il giudice ha stabilito che l'indennità a tutela del licenziamento ingiustificato non può essere determinata sulla base della retribuzione diminuita, percepita dal lavoratore alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ma in base alla retribuzione ordinaria. **CT**

Colf e badanti

Dall'Inail la guida per la prevenzione e la sicurezza

L'Inail ha predisposto e pubblicato sul proprio sito la guida "Casa Si Cura - Istruzioni ad uso dei collaboratori familiari", disponibile in varie lingue (italiano, spagnolo, inglese, russo e rumeno). Lo scopo è quello di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza tra le colf e le badanti straniere e di sensibilizzare le famiglie/datori di lavoro, presso cui questi lavoratori sono impiegate. **CT**



I verbali di accertamento della disabilità

Tradurre i diritti spettanti

Non è facile comprendere i diritti spettanti conseguenti all'accertamento della condizione di disabilità e comprenderlo dalla lettura del verbale di accertamento è un'impresa ardua. Farsi aiutare dal **Patronato INAC** risolve questo problema ma riteniamo utile fornire una breve guida ai lettori interessati. Da questo numero trattiamo anche i benefici collegati alle diverse situazioni di disabilità. Al richiedente l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo o dell'handicap, dopo una specifica visita, viene rilasciato un verbale nel quale viene riportato la condizione dell'interessato ed il grado di invalidità riscontrato. La Commissione accertatrice riporta nel verbale una specifica definizione, barrando una corrispondente casella.

- non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
- invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;
- invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3;
- invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74%;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita
- minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- cieco assoluto;
- sordomuto;
- ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età;
- ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;

Il verbale che certifica la **situazione di handicap** in genere riporta:

- Persona non handicappata;
- Persona con handicap;
- Persona con handicap con connotazione di gravità;
- Persona con handicap superiore ai 2/3;

Minorenni invalidi civili

L'indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza è una provvidenza economica a favore degli invalidi minorenni, allo scopo di fornire un sostegno alle famiglie che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. Viene erogata alle seguenti condizioni:

- fino ai 18 anni di età;
- essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età", o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, centri di formazione professionale, centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a € 4.795,57.

L'importo dell'indennità per il 2014 è di € 279,19 mensili. Viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi ma anche agli asilo nido. E' incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti oltre che con qualsiasi forma di ricovero, tanto è vero che annualmente deve essere inviata all'Inps l'apposita dichiarazione di responsabilità.

CT

I benefici per i "non invalidi" e per gli "invalidi per più di 1/3"

La riduzione della capacità lavorativa inferiore ad un terzo, non garantisce alcun diritto all'interessato. Se ne ricorre il caso, entro 180 giorni dalla notifica del verbale può presentare ricorso contro la decisione assunta dalla Commissione. In alternativa può presentare una nuova domanda di accertamento. All'invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 non viene corrisposta alcuna provvidenza economica. Può beneficiare di particolari agevolazioni fiscali delle quali abbiamo ampiamente relazionato nel numero precedente. In aggiunta a quelle evidenziamo:

Telefonia fissa: riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento soggetto a limiti reddituali.

Protesi ed altri ausili sanitari: fornitura dietro prescrizione medica e con onere a carico del SSN, di protesi ed ausili (individuati da apposita norma), inerenti il tipo di minorazione accertata.

Esenzione Ticket: le modalità di esenzione sono disciplinate dalle regioni. In genere sono differenziate per età, reddito, specifici farmaci correlati a particolari a precise patologie, invalidità. Per queste ultime le esenzioni si applicano, in genere, a partire dal 66% di invalidità accertata.

Patente speciale di guida: in molti casi può essere riconosciuta l'idoneità alla guida con eventuali adattamenti del veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va chiesto alla Commissione Medica Locale **Contributi per l'adattamento ai dispositivi di guida:** contributo del 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli dei titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla ASL.

Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta: se l'invalidità prevede la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, e per i non vedenti, è possibile ottenere il contrassegno invalidi. Il rilascio viene effettuato dal servizio di medicina legale della ASL con specifico accertamento sanitario.

Contributi per l'eliminazione delle barriere in casa: le persone con disabilità possano chiedere, prima dell'inizio dei lavori, un contributo al comune dove è sito l'immobile. La liquidazione del contributo avviene a lavori eseguiti e dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

CT

GLI UFFICI INAC - CAF Cia srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	corso Stamina 29 - tel. 071 200437 fax 071 54484	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Frax. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via M. Angeloni, 1 - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel 0824 481611 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962.25703 - fax 0962.26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchia, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	VERBANIA CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via Fratelli Bandiera, 16 - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	via San Nazaro, 25 - tel. 045/597939
LODI	via Callisto piazza, 13 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via S. Giorgio 50, Lucca		
E LUCCA	tel 0583 5895212		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini



Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità
• Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica •
Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente
riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma